



Delibera n. 239/2021
26 Novembre 2021
Allegato AP al Verbale n. 06/2021

Oggetto: Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Fondazione PARSEC – Parco delle scienze e della cultura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 29, primo comma, della legge 241/1990, "1. *Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del*



capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.”;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *“l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti”* e che *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*

VISTO lo schema dell’Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Fondazione PARSEC – Parco delle scienze e della cultura;

VALUTATA, dunque, l’opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo che ha ad oggetto la continuazione del rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra le parti intendono, già instaurato nel corso degli anni, al fine di portare a compimento tra le altre la seguente attività: il potenziamento della sorveglianza sismica nella Toscana nord-orientale ed aree limitrofe mediante la manutenzione delle stazioni RSN già operative, la condivisione dei segnali di stazioni della RSTNO, l’installazione di nuove;

VISTA la copertura finanziaria dell’importo annuale di euro 20.000,00 che trova la necessaria disponibilità sul Capitolo di Bilancio 1.04.01.01.999 – C.R.A. 1.01 – Fondi Istituzionali;

CONSIDERATO che l’attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell’INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L’approvazione dello schema dell’Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Fondazione PARSEC – Parco delle scienze e della cultura, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell’INGV alla sottoscrizione definitiva dell’atto in questione.

Firmato il 15/02/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15/02/2022

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede in Roma, via di Vigna Murata 605, di seguito denominato INGV, CF n. 06838821004, rappresentato dal Prof Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, in qualità di Presidente,

e

La Fondazione "PARSEC - Parco delle scienze e della cultura" con sede in Prato via di Galceti, 74, di seguito denominata fondazione PARSEC, CF n. 92041050482, rappresentata dalla Dott. Tatiana Mancuso nata a Prato (PO) il 10/11/1973 c.f. MNCTTN73S50G999V in qualità di Presidente,

per

LA COLLABORAZIONE ALLA MANUTENZIONE ED AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SISMOMETRICO NELLA REGIONE TOSCANA ED AREE LIMITROFE.

Premesso

- Che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha costituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, all'art. 2 comma 1, 2 e 3, ne definisce le attività;
- Che l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- Che l'INGV ha compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica del territorio italiano e sviluppa ricerche e attività in questi ambiti e nel settore ambientale anche in collaborazione con i centri di ricerca nazionali e internazionali; ricerche finalizzate alle conoscenze della struttura crostale dell'Italia, attraverso tecniche di geofisica di prospezione attiva e passiva;
- Che l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come innovato dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della protezione civile;
- Che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2, comma 2, "... (omissis)... tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee d'indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica";
- Che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2, comma 2, lettera b), "... (omissis)... può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati";
- Che il regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione con enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e monitoraggio sia per lo svolgimento di specifiche attività di servizio, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;
- Che l'art. 33 del predetto ROF dell'INGV prevede tra le Sezioni dell'INGV, anche Osservatorio Nazionale Terremoti (di seguito anche ONT), con sede centrale a Roma (già Centro Nazionale Terremoti);

- Che l'INGV è preposto su incarico della Protezione Civile alle attività di sorveglianza sismica continua (h24) su tutto il territorio, attraverso la rete sismica nazionale (RSN);
- Che l'INGV ha fra le proprie finalità, quella di promuovere e sviluppare ricerche in campo sismologico e vulcanologico, valorizzando nel contempo l'antica e prestigiosa tradizione scientifica e culturale italiana in questo settore;
- Che l'INGV ha implementato nuove stazioni di rilevamento della sismicità, ove utile e necessario, affidandone la gestione a istituti di ricerca già residenti in loco e di lunga tradizione nel campo delle osservazioni sismiche, con contributi per lo svolgimento delle operazioni di registrazione e trasmissione dei dati all'INGV;
- Che la fondazione PARSEC è un ente senza fine di lucro a totale partecipazione pubblica nato dalla fusione del Centro di Scienze Naturali di Prato con la fondazione Prato Ricerche; socio unico è il Comune di Prato;
- Che attraverso la fusione di cui al precedente punto (11), la fondazione PARSEC ha quindi acquisito tutte le attività di natura sismologica gestite dalla fondazione Prato Ricerche, che a sua volta aveva ereditato il patrimonio documentale e la strumentazione dell'Osservatorio sismologico San Domenico, attivo a Prato fin dal 1930;
- Che, nel periodo 1990-2017, la Prato Ricerche ha operato in regime di convenzione onerosa con ING prima e INGV poi, per lo sviluppo e la gestione della propria rete sismometrica locale operante nell'area del Mugello e attualmente denominata Rete Sismometrica della Toscana Nord Orientale (RSTNO);
- Che la fondazione PARSEC, che non persegue scopi di lucro, si propone come fine statutario (Art. 2) *'...di svolgere attività di studio, ricerca didattica e scientifica di base e applicata, educazione e difesa ambientale e protezione civile'*, operando nei seguenti settori [...]: *Scienze Naturali, Scienze della Terra, [...], Museologia e Museografia, Studio delle catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, protezione civile e ambientale;*
- Che la fondazione PARSEC, per il raggiungimento dei suoi scopi scientifico-culturali, può intraprendere attività di collaborazione con altri enti scientifici, pubblici e privati, aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- Che la fondazione PARSEC esercita le sue funzioni, proseguendo le attività legate alla fondazione Prato Ricerche, con particolare riferimento alla gestione e manutenzione della Rete Sismometrica della Toscana Nord Orientale, della quale alcune stazioni sono da tempo condivise con la RSN dell'INGV;
- Che, nell'ambito delle passate convenzioni di cui al precedente punto (13), il personale della fondazione PARSEC ha sempre collaborato con l'INGV alla manutenzione delle stazioni della RSN ubicate in Toscana;
- Che la fondazione PARSEC dispone di documentazione sismologica storica inedita derivata dall'attività dell'Osservatorio San Domenico prima e dell'Istituto Geofisico Toscano poi, di grande interesse per l'intera comunità scientifica nazionale;
- Che la fondazione PARSEC, in una sezione del Museo di Scienze Planetarie, possiede una sala espositiva specificatamente dedicata alla sismologia, dove sono raccolti strumenti storici dell'osservatorio ed una tavola vibrante di 2 m x 4 m in grado di riprodurre il moto sismico bidimensionale di terremoti reali, utilizzata principalmente per laboratori didattici con scuole di ogni ordine e grado;
- Che, con Designazione del Sindaco di Prato n.2 del 04/02/2019, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, sono stati designati i *rappresentanti del Comune di Prato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione PARSEC;*
- Che l'art. 29 della Legge 241/90 prevede, al primo comma, che *"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di*

cui agli articoli [2 bis](#), [11](#), [15](#) e [25](#), commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.”;

- Che la Fondazione Parsec rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni della L. 190/2012 e ss.mm.ii., che prevede Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Tutto ciò detto e premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo di Collaborazione

INGV e PARSEC intendono continuare il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica già instaurato nel corso degli anni per:

1. il potenziamento della sorveglianza sismica nella Toscana nord-orientale ed aree limitrofe mediante la manutenzione delle stazioni RSN già operative, la condivisione dei segnali di stazioni della RSTNO, l'installazione di nuove;
2. la conduzione di attività di studio e ricerca per il miglioramento delle conoscenze sulla sismicità nel territorio della regione Toscana ed aree limitrofe;
3. la realizzazione di attività di divulgazione scientifica ed educazione al rischio sismico, rivolte a studenti, istituzioni, cittadini;
4. la partecipazione alle attività di pronto intervento con rete sismica mobile a seguito di forte evento sismico.

Articolo 2

Adempimenti delle parti

Per il conseguimento degli obiettivi comuni, ciascuna parte si impegna a:

1. la fondazione PARSEC si impegna a fornire il supporto tecnico e logistico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni sismiche ubicate sul territorio delle province toscane e in parte di quella di Modena e di Bologna (vedi elenco in All. 1), garantendo interventi in caso di guasto entro 2 giorni dalla segnalazione da parte della Sezione ONT dell'INGV, fatta salva la necessità di ricambi specifici non immediatamente reperibili sul mercato, che dovranno allora essere forniti da INGV. Per questo obiettivo, PARSEC mette a disposizione tutte le necessarie strumentazioni, automezzi ed infrastrutture in proprio possesso;
2. PARSEC si impegna a collaborare con l'INGV nelle attività di ricerca di siti idonei all'installazione di nuova strumentazione in Toscana, coadiuvando ove necessario l'INGV per la formalizzazione dei contratti di utilizzo del sito con le relative proprietà;
3. per ogni stazione di nuova installazione, INGV s'impegna a fornire la strumentazione sismica di sua proprietà per migliorare il monitoraggio sismico della Regione Toscana, utilizzando i digitalizzatori e i sismometri che verranno ritenuti più appropriati; inoltre, ove necessario, fornisce il supporto formativo necessario al personale della fondazione PARSEC;
4. la fondazione PARSEC s'impegna a condividere con INGV i dati di tutte le stazioni sismiche che non sono centralizzate presso il centro acquisizione dati della Sezione ONT dell'INGV, secondo modalità da stabilire e comunque in forma elettronica;
5. la fondazione PARSEC s'impegna a condividere con INGV dati ed informazioni, di natura anche storica, riguardante la sismicità e la pericolosità sismica del territorio di riferimento;
6. in caso di evento sismico, la fondazione PARSEC s'impegna a non fornire dati e informazioni sulla sismicità agli organi di Protezione Civile nazionali o locali, gli enti locali, i mass media e i privati cittadini, se non preventivamente concordate con INGV e secondo modalità da definire;

7. la fondazione PARSEC s' impegna a supportare, con la propria strumentazione mobile, gli interventi di INGV a seguito di forte evento sismico;
8. la fondazione PARSEC s' impegna a collaborare con INGV nelle iniziative di divulgazione scientifica ed educazione al rischio sismico anche mediante la realizzazione di eventi congiunti presso la sezione dedicata del proprio Museo di Scienze Planetarie.

La proprietà di quanto messo a disposizione dai contraenti per l'esecuzione del presente accordo rimarrà comunque di esclusiva pertinenza delle parti.

Articolo 3

Proprietà intellettuale

Ciascuna delle Parti, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze acquisite nel corso dell'attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una delle Parti e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico o divulgativo relativo alle attività svolte in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra Parte.

I risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite i portali dei due enti, pubblicazioni, iniziative editoriali e altre forme di comunicazione.

Articolo 4

Strumenti per l'attuazione dell'Accordo

Le modalità e i termini, sulla base dei quali attivare ulteriori attività non già previste nei precedenti Articoli 1 e 2, saranno oggetto di apposite convenzioni attuative. Tali convenzioni, predisposte dai responsabili scientifici di cui al successivo art. 5 su specifiche problematiche, dovranno essere corredate da un allegato tecnico contenente: gli obiettivi, il piano di attività, il crono-programma.

Articolo 5

Responsabilità

I responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono il Dr. Andrea Fiaschi, per la fondazione PARSEC, ed il dr. Sandro Rao dell'ONT per l'INGV.

Articolo 6

Modalità del finanziamento

Al fine di realizzare pienamente gli obiettivi di cui ai predetti artt. 1 e 2, l'INGV prevede un contributo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) che verserà alla PARSEC entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Tale importo, versato a titolo di rimborso spese forfettario, consegue dalla stima del costo di manutenzione di una singola stazione (circa 1500 euro / anno), applicato al numero totale di stazioni da mantenere (v. All. 1). Poiché trattasi di trasferimento di risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune, il contributo di cui sopra, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, è fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n. 633/72; non è, inoltre, soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'Art. 28 del DPR n. 600/73, manlevando e tenendo indenne Ingv da eventuali sanzioni e addebiti di ogni genere derivanti da diversa interpretazione, di tali fattispecie, da parte delle autorità competenti.

Articolo 7

Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta in esecuzione delle attività oggetto del presente atto non sarà considerata riservata.

Articolo 8
Decorrenza

Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale; alla scadenza, potrà essere rinnovata con atto scritto fra le parti. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Articolo 9
Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'applicazione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10
Originali e registrazione

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/90, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Articolo 11
Trattamento dei Dati

In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Articolo 12
Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Accordo, si fa espresso riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma,

Per la fondazione PARSEC

IL PRESIDENTE

Per l'INGV

IL PRESIDENTE

(Prof. Carlo Doglioni)

Allegato 1

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si avvale della collaborazione della fondazione PARSEC per il mantenimento e lo sviluppo della rete sismometrica nazionale (RSN) nella Regione Toscana secondo il seguente prospetto:

Stazioni RSN di cui la Fondazione PARSEC assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria:

- CRMI (Carmignano - PO)
- BDI (Bagni di Lucca - LU)
- FNVD (Fontanavidola - MO)
- GROG (Gorgona - LI)
- CELB (Isola d'Elba - LI)

Stazioni della RSTNO attualmente centralizzate su ONT, di cui la fondazione PARSEC garantisce manutenzione, funzionamento, la trasmissione dei dati ed eventuale ripristino:

- SEI (Sant'Agata del Mugello - FI)
- VMG (Villore del Mugello - FI)
- MPPT (Montemurlo - PO)
- RUF1 (Rufina - FI)
- MTCR (Monte la Croce - PT)
- LMD (Lutirano - FI)
- MOCL (Montecuccoli - FI)

A queste vanno aggiunte alcune stazioni della RSTNO attualmente dismesse o acquisite a *trigger* mediante GSM, ma che possono essere ripristinate / trasformate in trasmissione continua mediante sistemi di trasmissione da stabilirsi, ed i cui dati verranno comunque resi disponibili ad INGV:

- VISG (Visignano - FI)
- BIBN (Bibbiana - FI)
- BOSL (Borgo San Lorenzo - FI)